

## DECRETO PNRR-quater: LE NOVITA' PER IL LAVORO

Publicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 29 aprile 2024, n. 56](#), recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la [L. 29 aprile 2024, n.56](#), di conversione del D.L. 19/2024.

Il decreto-legge prevede misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introdurre ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, nonché provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Nella seguente tabella riportiamo le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.

FONTE: "[Euroconference](#)" [La circolare di lavoro e previdenza n. 18 del 9 maggio 2024](#)

| ARTICOLO                             | CONTENUTO   |
|--------------------------------------|---|
| ARTICOLO 25                          |   |
| <i>Articolo 25</i>                   | <p>Pagamento presso terzi</p> <p>"Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto dall'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme a lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro e fino a 3.200 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200 euro".</p>  |
| ARTICOLO 29                          |   |
| <i>Articolo 29</i><br><i>Comma 1</i> | <p>Durc</p> <p>Innanzitutto si specifica che i benefici normativi e contributivi sono subordinati, oltre che al Durc, all'assenza di violazioni nelle previste materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali.</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis</p> <p>Sulla base di tale disposizione si consente l'accesso ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.</p> |

## Appalto

“Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

*Articolo 29  
Comma 2*

Le novità più interessanti sono:

- Il trattamento minimo è definito dalla contrattazione comparativamente più rappresentativa e non da quella più applicata;
- Il trattamento minimo si estende anche alla componente normativa.

Rimane confermata la modifica operata al comma 2 dell'articolo 29, D. Lgs. 276/2003, stabilendo che il regime di solidarietà previsto in materia di appalto si applichi anche all'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2 (somministrazione illecita), nonché ai casi di appalto e di distacco irregolari.

## Sanzioni

*Articolo 29  
Comma 3*

Stabilisce che siano aumentate del 30% le sanzioni in materia di lavoro per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di lavoro irregolare e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di somministrazione illecita, obblighi di comunicazione in materia di distacco e durata media massima orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.

*Articolo 29  
Comma 4*

### Sanzioni penali in materia di intermediazione e somministrazione

Vengono reintrodotte sanzioni di carattere penale per una serie di illeciti relativi all'intermediazione e la somministrazione.

L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro.

L'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da 900 a 4.500 euro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro.

Viene poi modificato il comma 2 dell'articolo 18, D. Lgs. 276/2003, nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Con modifica del comma 5-bis del medesimo provvedimento, si prevede che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore siano puniti con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Viene poi aggiunto il nuovo comma 5-ter, che reintroduce il reato di somministrazione fraudolenta: quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Nel nuovo comma 5-quater si stabilisce che gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 18, D. Lgs. 276/2003, siano aumentati del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

In sede di conversione in legge, è stato modificato il comma 5-quinquies: ora prevede che l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall'articolo 18, D. Lgs. 276/2003, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non possa essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Articolo 29<br/>Commi 7-9</i>   | <p>Lista di conformità INL</p> <p>All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato e denominato "Lista di conformità INL": l'iscrizione nell'elenco informatico è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella "Lista di conformità INL", a ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto di accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p> <p>In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.</p>  |
| <i>Articolo 29<br/>Comma 10</i>    | <p>Verifica congruità incidenza manodopera per lavori edili</p> <p>Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020.</p>   |
| <i>Articolo 29<br/>Comma 12</i>    | <p>Appalti privati: versamento del saldo finale</p> <p>Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.00 a 5.000 euro a carico del committente.</p>  |
| <i>Articolo 29<br/>Commi 15-17</i> | <p>Esonero contributivo lavori domestici</p> <p>Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con un'età anagrafica di almeno 80 anni, invalidi civili e titolari d'indennità di accompagnamento, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.</p> <p>Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo le eccezioni previste dall'articolo 1, comma 3, nn. 1-5, D.P.R. 1403/1971.</p> |
| <i>Articolo 29<br/>Comma 19</i>    | <p>Patente a punti sicurezza cantieri</p> <p>A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili: in sede di conversione sono stati esclusi dall'obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.</p>  |

*Articolo 29*  
*Comma 19*

Vi sono, poi, le novità della conversione anche per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato UE diverso dall'Italia o extraUE: è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente rilasciata, in formato digitale dall'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla CCIAA;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- Possesso del DURC;
- Possesso del DVR;
- Possesso del DURF, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione RSPP.

Il possesso dei requisiti è autocertificato; nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nel cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente medesima e i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con D.M.

La patente è dotata di punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima pari a 15 crediti: i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei cantieri decurtati sono individuati con D.M., sentito l'INL.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese e dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis del D.L. 19/2024: se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nel caso si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelare la patente fino a 12 mesi.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei: in tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lg. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III.

ARTICOLO 30

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO

*Articolo 30*  
*Comma 1*

Omissioni ed evasioni contributive

A decorrere dal 1° settembre 2024 si prevede che, in caso di omissione contributiva, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione di 5,5 punti del Tur non trova applicazione.

*Articolo 30  
Comma 1*

Viene modificata anche la disciplina dell'evasione contributiva, connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo. L'evasione comporta il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al Tur maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Il Tur è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura agevolata è subordinata al versamento della prima rata. Viene aggiunta la nuova lettera b-bis), dove si prevede che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, sia dovuto il versamento della sanzione civile, per omissione o per evasione, nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata.

*Articolo 30  
Comma 2*

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.. La disciplina oggi vigente prevede, viceversa, Tur maggiorato di 5,5 punti.

*Articolo 30  
Comma 3*

Riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. Viene modificato l'articolo 116, comma 15, lettera b), L. 388/2000: potrà essere concessa la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale.

*Articolo 30  
Commi 5-8*

Informazioni rase dall'Inps. A decorrere dal 1° settembre 2024 l'Inps mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'Inps eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

*Articolo 30  
Commi 10-14*

Attività di controllo INPS mediante banche dati. Dal 1° settembre 2024 le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre P.A.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)